

## REGOLAMENTO (CE) N. 269/2006 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 533/2004 relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 533/2004 <sup>(2)</sup> prevede l'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione per tutti i paesi dei Balcani occidentali.
- (2) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha deciso che la Croazia è un paese candidato all'adesione all'Unione europea. I negoziati di adesione con la Croazia sono iniziati il 3 ottobre 2005.
- (3) Occorre quindi stabilire che, nelle sue relazioni con la Croazia, l'Unione europea istituirà un partenariato di adesione, anziché un partenariato europeo, e modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 533/2004,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio  
Il presidente  
K.-H. GRASSER

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 533/2004 è modificato come segue.

- 1) La parola «europei» è cancellata dal titolo.
- 2) All'articolo 1, sono cancellate le parole «la Croazia».
- 3) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

È istituito un partenariato di adesione per la Croazia nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione. Il partenariato di adesione fornisce un quadro delle priorità risultanti dall'analisi della situazione in Croazia, sulle quali si debbono concentrare i preparativi per l'adesione alla luce dei criteri di Copenaghen stabiliti dal Consiglio europeo e dei progressi effettuati nell'attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione, compreso l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra <sup>(\*)</sup>, e, in particolare, la cooperazione regionale.

<sup>(\*)</sup> GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.»

- 4) All'articolo 2, è cancellata la parola «europei».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> Parere del 17.1.2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 86 del 24.3.2004, pag. 1.